



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Seduta del 23 marzo 2017

Schema di decreto del Ministero dell'interno concernente le riduzioni delle risorse da applicare a ciascun Comune per gli anni 2013 e successivi, ai sensi dell'articolo 16, comma 6 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

LA CONFERENZA STATO - CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI

VISTO l'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dall'articolo 1, comma 444, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il quale dispone che le riduzioni ivi previste, da applicare a ciascun Comune a decorrere dall'anno 2013, sono determinate con decreto del Ministero dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

VISTO che, ai sensi del citato articolo 16, comma 6 del decreto-legge n. 95/2012, come modificato dall'articolo 1, comma 444 della legge n. 232/2016, in caso di mancata intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro quarantacinque giorni dalla data di prima iscrizione all'ordine del giorno della proposta di riparto delle predette riduzioni, il decreto del Ministero dell'interno può, comunque, essere adottato ripartendo le stesse secondo i criteri iscritti nella medesima disposizione;

VISTA la nota del 6 dicembre 2016 del Ministero dell'interno con la quale è stato richiesto di convocare una riunione tecnica al fine di avviare l'esame degli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 129/2016;

VISTA la nota del 12 gennaio 2017 con la quale il Ministero dell'interno, a seguito di quanto emerso nella riunione tecnica del 12 dicembre 2016, ha trasmesso lo schema di decreto relativo alla ripartizione delle citate riduzioni previste dall'articolo 16, comma 6 del decreto-legge n. 95/2012, come modificato dall'articolo 1, comma 444 della legge n. 232/2016;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

VISTO lo schema di decreto trasmesso dal Ministero dell'interno in data 24 gennaio 2017, in sostituzione di quello trasmesso il 12 gennaio 2017, che è stato esaminato nella riunione tecnica del 25 gennaio 2017;

VISTA l'iscrizione al punto n. 2 dell'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 9 febbraio 2017 dello schema di decreto del Ministero dell'interno concernente le riduzioni delle risorse da applicare a ciascun Comune per gli anni 2013 e successivi, ai sensi dell'articolo 16, comma 6 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il cui esame, su richiesta dell'ANCI, è stato rinviato, dapprima, alla seduta della Conferenza del 2 marzo 2017 e successivamente alla seduta del 23 marzo 2017;

TENUTO CONTO che nella riunione tecnica del 8 marzo 2017 e con documento inviato in data 9 marzo 2017, l'ANCI ha ribadito la richiesta di confermare per le annualità pregresse (anni 2013-2016) gli importi delle riduzioni già attuate, come da schema di decreto proposto, e di intervenire con risorse aggiuntive, a decorrere dal 2017, in favore dei Comuni maggiormente penalizzati dalle riduzioni, proponendo criteri rapportati alla spesa corrente di competenza per il biennio 2014-2015 per l'individuazione dei Comuni beneficiari e per la quantificazione dell'intervento;

VISTA la nota del 20 marzo 2017 della Ragioneria generale dello Stato, con la quale non viene condivisa, sotto il profilo tecnico, la riferita richiesta formulata dall'ANCI con documento inviato il 9 marzo 2017, e si sottolinea che la Corte Costituzionale, nella citata sentenza n. 129/2016, nulla ha eccepito in ordine alla legittimità della riduzione complessiva di risorse disposta dall'articolo 16, comma 6 del decreto-legge n. 95/2012;

CONSIDERATA la scadenza, alla data del 25 marzo 2017, del termine dei 45 giorni dalla data di prima iscrizione dell'esame all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali dello schema di decreto del Ministero dell'interno concernente le riduzioni delle risorse da applicare a ciascun Comune per gli anni 2013 e successivi, ai sensi dell'articolo 16, comma 6 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, a seguito del quale il Ministero dell'interno può adottare il decreto di ripartizione delle riduzioni in proporzione alla media delle spese sostenute per consumi intermedi nel triennio 2010-2012,



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

desunte dal SIOPE, fermo restando che la riduzione per abitante di ciascun ente non può assumere valore superiore al 250 per cento della media costituita dal rapporto fra riduzioni calcolate sulla base dei dati SIOPE 2010-2012 e la popolazione residente di tutti i Comuni, relativamente a ciascuna classe demografica di cui all'articolo 156 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

CONSIDERATO che nella seduta del 23 marzo 2017, l'ANCI si è dichiarata disponibile a sancire l'intesa alla sola condizione che il Governo, entro la predetta data del 25 marzo 2017, assuma il formale impegno a reperire altre risorse per contenere gli effetti negativi ricaduti sui Comuni maggiormente penalizzati dai tagli disposti dall'art. 16, comma 6 del decreto-legge n. 95/2012, con l'eventuale convocazione di una seduta straordinaria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e che, in caso contrario, la stessa ANCI dichiara di esprimere parere non favorevole all'intesa;

PRENDE ATTO DELLA MANCATA INTESA

nei termini di cui in premessa, sull'allegato schema di decreto del Ministero dell'interno, concernente le riduzioni delle risorse da applicare a ciascun Comune per gli anni 2013 e successivi, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dall'articolo 1, comma 444, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.



Il Segretario

Marcella Castronovo

Marcella Castronovo



Ministro dell'interno

Sen. Marco Minniti

Marco Minniti



Al Ministro dell'Interno

VISTO l'articolo 16, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 che ha disposto la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti erariali dovuti ai comuni ricompresi nelle regioni a statuto ordinario e nella Regione siciliana e nella regione Sardegna per l'importo complessivo di 500 milioni per l'anno 2012, 2.250 milioni di euro per l'anno 2013, 2.500 milioni di euro per l'anno 2014 e 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015;

VISTI il comma 380 e seguenti dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che hanno disposto la soppressione del fondo sperimentale di riequilibrio dei comuni delle regioni a statuto ordinario e dei trasferimenti erariali spettanti ai comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna e la contestuale istituzione del fondo di solidarietà comunale i cui criteri di formazione e riparto per gli anni dal 2013 al 2016, da stabilirsi con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, tengono conto espressamente anche delle riduzioni di cui al richiamato articolo 16, comma 6, del decreto legge n. 95 del 2012;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno 24 settembre 2013 con il quale, ai fini dell'emanazione del successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di riparto del fondo di solidarietà comunale per l'anno 2013 e in attuazione della normativa per tempo vigente, sono stati determinati gli importi delle riduzioni di cui al citato articolo 16, comma 6, per l'importo complessivo di 2.250 milioni di euro da porre a carico di ciascun comune per l'anno 2013;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno 3 marzo 2014 con il quale, ai fini dell'emanazione del successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di riparto del fondo di solidarietà comunale per l'anno 2014 e in attuazione della normativa per tempo vigente, sono stati determinati gli importi delle riduzioni di cui al citato articolo 16, comma 6, per l'importo complessivo di 2.500 milioni di euro da porre a carico di ciascun comune per l'anno 2014;



Al Ministro dell'Interno

VISTO il decreto del Ministro dell'interno 23 giugno 2015 con il quale, ai fini dell'emanazione del successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di riparto del fondo di solidarietà comunale per l'anno 2015 e in attuazione della normativa per tempo vigente, sono stati determinati gli importi delle riduzioni di cui al citato articolo 16, comma 6, per l'importo complessivo di 2.600 milioni di euro da porre a carico di ciascun comune dall'anno 2015;

PRESO ATTO che della determinazione degli importi delle riduzioni da porre a carico di ciascun comune come effettuata dai richiamati decreti ministeriali per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 si è tenuto conto, in attuazione di quanto previsto dal citato articolo 1, commi 380 e seguenti della legge n. 228 del 2012, in sede di riparto del Fondo di solidarietà comunale dei medesimi anni con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri rispettivamente del 13 novembre 2013, del 1 dicembre 2014, del 10 settembre 2015 e del 18 maggio 2016, adottati previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Città e autonomie locali;

PRESO ATTO che con sentenza della Corte Costituzionale n. 129 del 4 aprile-6 giugno 2016 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del richiamato articolo 16, comma 6, del decreto legge n. 95 del 2012 nella parte in cui non prevede, nel procedimento di determinazione delle riduzioni del Fondo sperimentale di riequilibrio da applicare a ciascun comune nell'anno 2013, alcuna forma di coinvolgimento degli enti interessati, né l'indicazione di un termine per l'adozione del decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno;

VISTO l'articolo 1, comma 444, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il quale nel sostituire il quarto periodo del citato articolo 16, comma 6, ha disposto che le riduzioni da applicare a ciascun comune a decorrere dall'anno 2013 sono determinate con decreto del Ministero dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali fissando,



Il Ministro dell'Interno

in caso di mancata intesa, il termine entro il quale il predetto decreto può comunque essere adottato, nonché i relativi criteri di riparto individuati nei medesimi criteri già previsti dalla previgente formulazione della norma;

RITENUTO, alla luce della citata declaratoria di illegittimità costituzionale del richiamato articolo 16, comma 6, del decreto legge n. 95 del 2012 e in forza della riformulazione della norma disposta dal richiamato articolo 1, comma 444, della legge n. 232 del 2016, di dover provvedere all'adozione del presente decreto;

VISTA l'intesa sancita in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali il _____

DECRETA

Articolo unico

(Importi delle riduzioni)

Le riduzioni di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge n. 135 del 2012, dell'importo complessivo di 2.250 milioni di euro per l'anno 2013, di 2.500 milioni di euro per l'anno 2014 e di 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, da applicarsi a ciascun comune sono confermate nelle stesse misure già determinate, rispettivamente, con i decreti ministeriali del 24 settembre 2013, del 3 marzo 2014 e del 23 giugno 2015, sulla base dei quali è già stato effettuato il riparto del fondo di solidarietà comunale come disposto dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati in attuazione dell'articolo 1, commi 380 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma,

Il Ministro
Marco Minniti